



Comune di Oggiono

Provincia di Lecco

Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Oggiono, Annone di Brianza, Ello

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di
Annone di Brianza n. 2 del 27/02/2014

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt,
Non Grassetto

Formattato: Giustificato

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt,
Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt,
Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt

Formattato: Tipo di carattere: 20 pt,
Non Grassetto

I N D I C E

Titolo I Istituzione e ordinamento del corpo

Articolo 1	Corpo di Polizia Locale Intercomunale	pag.5
Articolo 2	Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale	pag.5
Articolo 3	Ambito territoriale	pag.5
Articolo 4	Ordinamento strutturale del Corpo	pag.5

Titolo II Organico e figure professionali

Articolo 5	Organico del Corpo associato di Polizia Locale	pag.6
Articolo 6	Rapporto gerarchico	pag.6
Articolo 7	Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale	pag.7
Articolo 8	Attribuzioni del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale	pag.8
Articolo 9	Attribuzioni degli Ufficiali	pag.9
Articolo 10	Compiti dei Sottufficiali	pag.9
Articolo 11	Compiti dei Sovraintendenti, degli Assistenti Scelti e degli Assistenti	pag.9
Articolo 12	Compiti degli Agenti Scelti e degli Agenti	pag.10
Articolo 13	Qualifica degli appartenenti al Corpo	pag.10

Titolo III Formazione professionale

Articolo 14	Formazione di base per gli agenti allievi	pag.11
Articolo 15	Corso di qualificazione professionale per ufficiali	pag.11
Articolo 16	Aggiornamento professionale	pag.11

Titolo IV Uniforme, arma e dotazioni di strumenti operativi

Articolo 17	Uniforme, distintivi e cura della persona	pag.11
Articolo 18	Distintivi di grado e decorazioni	pag.12
Articolo 19	Armamento e strumenti di autodifesa	pag.13
Articolo 20	Tessera di riconoscimento e placca di servizio	pag.13
Articolo 21	Mezzi di servizio e strumenti in dotazione	pag.14

Titolo V Servizi di Polizia Locale Intercomunale

3

Articolo 22	Il servizio di Polizia Locale Intercomunale	pag.14
-------------	---	--------

Articolo 23	Rapporti esterni	pag.15
Articolo 24	Turni di servizio e ordine di servizio	pag.15
Articolo 25	Foglio di servizio e relazioni	pag.15
Articolo 26	Obbligo di permanenza in servizio	pag.15
Articolo 27	Servizi esterni presso altre amministrazioni o enti	pag.16
Articolo 28	Mobilitazione dei servizi	pag.16
Articolo 29	Azioni positive	pag.16
Articolo 30	Servizi in abito civile	pag.16
Articolo 31	Reperibilità	pag.17

Titolo VI Norme di comportamento

Articolo 32	Norme generali – Doveri del personale del Corpo	pag.17
Articolo 33	Segreto d'ufficio e riservatezza	pag.18
Articolo 34	Saluto	pag.19

Titolo VII Disciplina – Riconoscimenti - Previdenze

Articolo 35	Norme disciplinari	pag.19
Articolo 36	Assenze e obbligo di avviso	pag.19
Articolo 37	Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo	pag.19
Articolo 38	Disciplina contrattuale	pag.20

Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39	Disposizioni transitorie e finali	pag.20
Articolo 40	Abrogazione di norme	pag.20
Articolo 41	Disposizioni di adeguamento automatico	pag.20
Articolo 42	Norme di rinvio	pag.20
Articolo 43	Pubblicità del Regolamento e degli atti	pag.21
Articolo 44	Entrata in vigore	pag.22

Allegato A	Norme concernenti l'armamento degli appartenenti al corpo di polizia locale	pag. 22
Articolo 1	Disposizioni generali	pag. 22
Articolo 2	Numero delle armi in dotazione	pag. 22
Articolo 3	Comunicazione al Prefetto	pag. 22
Articolo 4	Tipo di arma in dotazione	pag. 22
Articolo 5	Servizi svolti con armi	pag. 22
Articolo 6	Modalità di porto dell'arma	pag. 23
Articolo 7	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza	pag. 23
Articolo 8	Doveri dell'assegnatario dell'arma	pag. 23
Articolo 9	Addestramento al tiro	pag. 24

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Articolo 1

Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento, in conformità delle disposizioni dalla Legge 7 marzo 1986 n.65 e dalla Legge regionale 14 Aprile 2003 n.4, istituisce e disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Oggiono, Annone di Brianza ed Ello per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale, Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale.

Articolo 2

Funzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi e in particolare:
 - a) espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di D.Lgs 285/92 e ss. mm.;
 - b) esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/1986 e dalla Legge regionale 4/2003;
 - c) concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) effettuano servizi di ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e di scorta al gonfalone dei Comuni;
 - e) collaborano con le forze di polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive della conferenza dei Sindaci ed eventualmente integrate dal Sindaco di ogni singolo Comune.

Articolo 3

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale, è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione così come previsto dall'articolo 4 Legge 65/1986, comprese le disposizioni relative al porto dell'arma con riferimento ai singoli addetti al Corpo.

Articolo 4

Ordinamento strutturale del Corpo

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è costituito da un ufficio amministrativo di direzione e di coordinamento dei servizi con sede in Oggiono. Gli uffici di Polizia Locale dei Comuni rientranti nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale manterranno la sede presso i rispettivi comuni, sede logistica e dove potere, in caso di necessità redigere atti o accogliere il pubblico.

TITOLO II **ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI**

Articolo 5

Organico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art.10 delle Legge Regionale 4/2003.
2. Il comando del Corpo è affidato a persona che assume esclusivamente lo status di appartenente alla Polizia Locale.
3. Il numero degli operatori, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica di ogni singolo Comune appartenente alla convenzione del servizio associato di Polizia Locale.

Articolo 6

Rapporto gerarchico

1. L'ordine di subordinazione gerarchica degli appartenenti al Corpo associato di Polizia Locale è in base al grado ricoperto, è così stabilito:
 - a) Responsabile unico- Comandante del Corpo associato di Polizia Locale;
 - b) Vice Comandante;
 - c) Ufficiale;
 - d) Sottufficiale;
 - e) Sovrintendente, assistente scelto, assistente, agente scelto, agente.
2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità anagrafica.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo al superiore dichiarandone le ragioni.
4. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
5. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
6. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
7. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Articolo 7
Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. La responsabilità della gestione associata è affidata al Comandante che svolge funzioni organizzative e gestionali proprie del ruolo ricoperto in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Comandante coordina l'impiego tecnico-operativo degli operatori alla gestione associata, che sono tenuti a eseguire le direttive impartite dal Comandante sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
In particolare compete al Comandante:
 - a) elaborare un piano operativo a valenza annuale da presentare entro il mese di dicembre dell'anno precedente agli organi esecutivi degli Enti aderenti alla convenzione;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato a uniformare tecniche operative e organizzative del servizio;
 - c) relazionare tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato;
 - d) organizzare le attività attribuite alla Polizia Locale per le quali risponde dei relativi risultati;
 - e) programmare la predisposizione e l'esecuzione delle attività di servizio;
 - f) rapportarsi con gli Enti aderenti in maniera costante e continuativa in relazione alle richieste avanzate e in maniera periodica in riferimento alla rendicontazione dell'attività svolta;
 - g) essere il referente diretto nei confronti della Conferenza dei sindaci;
 - h) rapportarsi con i soggetti esterni;
 - i) valutare il personale assegnato alla gestione associata, secondo il sistema di valutazione delle prestazioni in vigore in ciascuno degli enti aderenti;
 - j) relazionare in merito all'attività svolta alla conferenza dei Sindaci;
 - k) adottare gli atti di organizzazione generale interni alla gestione associata;
 - l) predisporre la proposta del piano economico di spesa per il funzionamento della gestione associata, sulla base degli indirizzi e direttive fornite dalla Conferenza dei Sindaci;
 - m) mantenere i rapporti con gli altri uffici degli enti aderenti per tutte le pratiche trasversali, con particolare riferimento alla gestione finanziaria, all'esame degli esposti e delle segnalazioni pervenuti;
 - n) detenere la responsabilità sulle procedure di gara e assumere la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - o) detenere la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006, in relazione ai procedimenti connessi alla gestione associata di cui è responsabile e all'utilizzo degli eventuali impianti di videosorveglianza presenti nel territorio dei rispettivi Enti aderenti;
 - p) detenere tutte le altre competenze di natura gestionale, compresi i provvedimenti sia autorizzatori che restrittivi, fatta eccezione per i casi espressamente riservati dalla legge all'organo politico ai sensi dell'articolo 107, comma 4 e 5 T.U.E.L.;

- q) detenere la responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo degli appartenenti al Corpo e curare la formazione e l'aggiornamento tecnico – professionale degli stessi;
 - r) disporre i servizi giornalieri, settimanali e mensili del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali;
 - s) autorizzare le domande di permesso, congedo e similari, presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario;
 - t) rappresentare il Corpo Intercomunale nei rapporti interni ed esterni agli Enti.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al Regolamento Comunale di Oggiono sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 8

Attribuzioni del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nella organizzazione tecnico - operativa e disciplinare del Corpo e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.
2. Il Vice Comandante deve in modo particolare:
 - a) sovrintendere l'attività dei servizi che gli sono stati affidati coordinando tutto il personale al raggiungimento degli obiettivi assegnatigli;
 - b) emanare disposizioni particolareggiate per l'espletamento di particolari servizi di istituto;
 - c) curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al Corpo e assicurare la migliore utilizzazione e il più efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
 - d) sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale, controllando con ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti e le eventuali difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
 - e) controllare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
 - f) controllare e trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di Polizia Giudiziaria;
 - g) svolgere le funzioni vicarie di direzione del Corpo, in caso di assenza o impedimento del Comandante;
 - h) svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.
3. In caso di assenza del Comandante e del Vice Comandante verrà individuato dal Comandante l'operatore che potrà esercitare ogni funzione di comando in relazione alle decisioni urgenti e non prorogabili.

Articolo 9

Attribuzioni degli Ufficiali

1. Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e il Vice Comandante, e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli ufficiali, nell'ambito della struttura operativa a cui sono assegnati sono principalmente i seguenti:
 - a) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione nell'ambito delle disposizioni generali impartite dal Comandante;
 - b) fornire istruzioni normative e operative al personale subordinato;
 - c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - d) curare la distribuzione degli agenti e dei sottufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità e in ottemperanza alle direttive impartite dai superiori.

Articolo 10 *Compiti dei Sottufficiali*

1. I sottufficiali sono addetti al coordinamento e al controllo del comportamento degli operatori subordinati nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive impartite; espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori, a cui rispondono direttamente.

Articolo 11 *Compiti dei Sovraintendenti, degli Assistenti Scelti e degli Assistenti*

1. I sovrintendenti, gli assistenti scelti e gli assistenti non rivestono una posizione di sovra ordinazione gerarchica rispetto agli agenti e agli agenti scelti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati alla sua persona da parte dei graduati, compatibilmente alla qualifica rivestita.
2. Nell'ambito dei servizi esterni il sovrintendente riveste nei confronti degli assistenti scelti, degli assistenti, degli agenti scelti e degli agenti la qualifica di "capo pattuglia", salvo diverse disposizioni del Comandante, cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive impartite dai superiori graduati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso la pattuglia. In particolare hanno il compito di svolgere le mansioni d'istituto previste e coordinare gli interventi della pattuglia.
3. Nell'ambito dei servizi esterni l'assistente scelto riveste nei confronti degli assistenti, degli agenti scelti e degli agenti la qualifica di "capo pattuglia", salvo diverse disposizioni del Comandante, cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive impartite dai superiori graduati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso la pattuglia. In particolare hanno il compito di svolgere le mansioni d'istituto e le attività previste dai programmi e dagli obiettivi assegnati al Comando, oltre a quelle contenute negli ordini di servizio e coordinare gli interventi della pattuglia.
4. Nell'ambito dei servizi esterni l'assistente riveste nei confronti degli agenti scelti e degli agenti la qualifica di "capo pattuglia", salvo diverse disposizioni del Comandante, cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta

esecuzione delle direttive impartite dai superiori graduati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso la pattuglia. In particolare hanno il compito di svolgere le mansioni d'istituto e le attività previste dai programmi e dagli obiettivi assegnati al Comando, oltre a quelle contenute negli ordini di servizio e coordinare gli interventi della pattuglia.

5. Nel caso in cui nella pattuglia non sia presente un sovrintendente, un assistente scelto o un assistente o nel caso queste figure siano presenti in coppia, la qualifica di "capo pattuglia" verrà ricoperta dal sovrintendente, assistente scelto o assistente più anziano di servizio, salvo diverse disposizioni del Comandante.

Articolo 12

Compiti degli Agenti Scelti e degli Agenti

1. Gli agenti scelti e gli agenti espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.
2. Gli agenti scelti e gli agenti agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti dai superiori gerarchici per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.
3. Nell'ambito dei servizi esterni l'agente scelto riveste nei confronti degli agenti la qualifica di "capo pattuglia", cui sono attribuite responsabilità relative all'esatta esecuzione delle direttive impartite dai superiori graduati e la conservazione in buono stato delle dotazioni di cui è in possesso la pattuglia.
4. Nel caso in cui nella pattuglia non sia presente un agente scelto la qualifica di "capo pattuglia" verrà ricoperta dall'agente più anziano di servizio.

Articolo 13

Qualifica degli appartenenti al Corpo

1. Il personale della Polizia Locale durante il servizio non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale individuato all'articolo 3 del presente Regolamento e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:
 - a) pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale;
 - b) ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57/3° capoverso del Codice di Procedura Penale e dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al personale in servizio e agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla Legge quadro e agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57/2° capoverso del Codice di Procedura Penale;
 - c) operatore di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
 - d) agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia. La qualifica viene conferita dal Prefetto a tutti gli operatori di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 65/1986, questa qualifica è mantenuta da ogni appartenente alla Polizia Locale anche fuori dal servizio nell'ambito territoriale individuato all'articolo 3 del presente Regolamento.

TITOLO III

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 14

Formazione di base per gli agenti allievi

1. I vincitori di concorso per i posti di agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti ai sensi della Legge Regionale 4/2003.

Articolo 15

Corso di qualificazione professionale per ufficiali

1. I vincitori di concorso per i posti di ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base per gli agenti ai sensi della Legge Regionale 4/2003.

Articolo 16

Aggiornamento professionale

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla qualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. Il Comandante assicura l'aggiornamento e la qualificazione del personale in servizio attraverso la partecipazione degli operatori a lezioni, seminari e giornate di studio.
3. La formazione degli operatori di Polizia Locale viene effettuata in conformità della Legge Regionale 4/2003.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONI DI STRUMENTI OPERATIVI

Articolo 17

Uniforme, distintivi e cura della persona

1. L'uniforme e i distintivi attribuiti a ciascun operatore della Polizia Locale Intercomunale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli e alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n.4.
2. Le amministrazioni dei comuni convenzionati forniscono l'uniforme di servizio e gli accessori, agli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia, in attuazione del Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n. 4.

3. Il personale appartenente al Corpo Intercomunale di Polizia Locale impiegato nei servizi istituzionali indossa obbligatoriamente l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che per motivate esigenze di servizio, non venga disposto altrimenti dal Comandante o suo sostituto.
4. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di apportare modifiche aggiunte all'uniforme assegnata, fuori dei casi previsti dall'articolo successivo.
5. La divisa degli operatori è composta dalle seguenti uniformi: uniforme di servizio ordinaria, divisa operativa, alta uniforme per servizi d'onore.
6. Il personale in servizio deve avere particolare cura della persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Corpo Intercomunale di Polizia Locale e delle amministrazioni di appartenenza degli organi locali e centrali dello Stato e della Comunità Europea.
7. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.

Articolo 18

Distintivi di grado e decorazioni

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, in modo conforme alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.
2. Il personale di Polizia Locale inquadrato nella qualifica di Agente dopo cinque anni di servizio viene inquadrato nella qualifica di Agente Scelto, dopo dieci anni di servizio viene inquadrato nella qualifica di Assistente, dopo quindici anni di servizio viene inquadrato nella qualifica di Assistente Scelto e dopo venti anni di servizio viene inquadrato nella qualifica di Sovrintendente, fregiandosi per ogni qualifica dei distintivi di grado previsti dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n. 4.
3. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti al Corpo decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione Comunale di appartenenza, sentito il parere del Comandante.

Articolo 19

Armamento e strumenti di autodifesa

1. Il personale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza porta l'arma di ordinanza, assegnata individualmente con

- provvedimento sindacale e gli strumenti di autotutela previsti dall'art. 18 L.R. 14 aprile 2003, n.4.
2. Le modalità e i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento del personale, sono disciplinati dal decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e dall'Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
 3. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è la pistola semiautomatica, calibro 9, con caricatore di riserva, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
 4. L'arma potrà essere portata non in vista dagli ufficiali in divisa e in caso di servizio in borghese.
 5. Gli strumenti di autodifesa personale sono costituiti da spray irritante, privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, approvati dalla normativa nazionale e dall'art.18 L.R. 14 aprile 2003, n.4, utilizzati con modalità decise dalla Giunta dei comuni convenzionati.
 6. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono dotati di strumenti di contenzione "manette" al fine di poter effettuare operativamente l'arresto in flagranza di reato, ai sensi dell'articolo 380 del Codice Penale, il cui utilizzo è disciplinato dalla normativa di riferimento.
 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il Decreto Ministeriale 145/87.

Articolo 20

Tessera di riconoscimento e placca di servizio

1. Al personale di Polizia Locale viene rilasciata una tessera di riconoscimento avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale 29 ottobre 2013, n. 4 e ss. mm.
2. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta e, preventivamente, nel caso in cui in abiti civili, sia necessario qualificarsi.
3. La tessera di servizio che ha validità quinquennale, va immediatamente restituita all'atto della cessazione dal servizio ed è ritirata a seguito di sospensione dal servizio.
4. La tessera di servizio deve essere conservata con cura e deve essere rinnovata al cambiamento di qualifica o di ruolo.
5. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.
6. Al personale di Polizia Locale viene assegnata una placca di servizio recante il numero di matricola e lo stemma del Comune di appartenenza da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Articolo 21

Mezzi di servizio e strumenti in dotazione

1. Ai mezzi di trasporto e ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento Regionale 8

agosto 2002, n. 8 dal Regolamento Regionale n. 13 del 16.07.2003 e successive modificazioni.

2. Il personale che ha in consegna i mezzi operativi e di trasporto o che ne abbia comunque la disponibilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente al Comandante eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, specificando le circostanze del fatto.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

Articolo 22

Il Servizio di Polizia Locale Intercomunale

1. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale Intercomunale entro l'intero ambito del territorio dei comuni convenzionati provvedono nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 2 a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico e sanitaria;
 - b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
 - d) assolvere i compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti richiesti dalle competenti autorità;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
 - f) sorvegliare i patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
 - g) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone dei comuni convenzionati.
2. Per il perseguimento delle finalità del precedente art.2 sono istituiti servizi appiedati e automontati. L'assegnazione del personale ai predetti servizi avviene con disposizione del Comandante o di suo delegato, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli operatori.

Articolo 23

Rapporti esterni

1. Le relazioni agli organi d'informazione sono curate esclusivamente dal Comandante che fa riferimento al Sindaco del comune capofila o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare tempestivamente

il Comandante o il suo sostituto di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.

Articolo 24

Turni di servizio e ordine di servizio

1. Il Comandante, il Vice Comandante e gli Ufficiali, nel rispetto delle direttive impartite dai Sindaci dei comuni convenzionati dispongono gli ordini di servizio giornalieri, settimanali e mensili, indicando per ciascun dipendente il turno e l'orario di espletamento del servizio. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere segnati accanto all'ordine di servizio oppure stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere e informare tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate, alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
3. Il Comandante o chi lo sostituisce, avrà cura di redigere e di esporre in apposita bacheca mensilmente il turno giornaliero di servizio.
4. Il turno di servizio e relativo ordine di servizio di cui al precedente comma potrà essere disposto in via permanente per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso, in via straordinaria quando si tratti di servizi di particolare riservatezza e in caso di necessità, disposti anche verbalmente.

Articolo 25

Foglio di servizio e relazioni

1. Il foglio di servizio è custodito personalmente dal capo pattuglia, vi annota l'attività svolta, i risultati raggiunti, i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati, nonché le richieste d'intervento e le segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e da ogni altro soggetto.
2. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione o annotazione dettagliata deve segnalare al Comandante quanto avvenuto.

Articolo 26

Obbligo di permanenza in servizio

1. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste e urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, dove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
2. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario al fine di portare a termine un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile, in attesa dell'arrivo in servizio dell'operatore del turno successivo quando previsto dall'ordine di servizio e per redigere atti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 27

Servizi esterni presso altre amministrazioni o enti

1. Gli appartenenti al Corpo possono essere autorizzati ad effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni ed enti locali.
2. In caso d'urgenza dovuta a motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso previo accordo tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. I servizi qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Corpo di appartenenza, verranno autorizzati dall'Ufficio Personale e in seguito al parere espresso dal Comandante.

Articolo 28

Mobilitazione dei servizi

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarata tale dalle amministrazioni, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo dove occorra la reperibilità nelle ore libere.
2. Il Comandante può sospendere le ferie, i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Articolo 29

Azioni Positive

1. Gli operatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale svolgono, d'intesa con le Istituzioni scolastiche, campagne informative quale attività preventiva in materia di educazione stradale e di integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri.

Articolo 30

Servizi in abito civile

1. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi è autorizzato dal Comandante e comunicato al Sindaco del comune interessato al servizio.
2. L'attività di servizio in abiti civili può essere svolta per i servizi la cui natura richieda l'abito civile in momenti in cui l'uso della divisa può essere inopportuno per particolari servizi, che saranno valutati dal Comandante in accordo col Sindaco del comune interessato.

Articolo 31

Reperibilità

1. L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora venisse istituita, sarà limitato ai soli dipendenti e per periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.
2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nello arco di trenta minuti.

3. Il concorso è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica. Nei casi sopracitati di necessità e urgenza il concorso di tutti gli appartenenti al Corpo è disposto e attivato dal Comandante.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 32

Norme generali. Doveri del personale del corpo

1. Gli operatori di Polizia Locale oltre a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono:
 - a) vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del territorio Intercomunale e sulle aree decentrate;
 - b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
 - c) redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicati gli orari e le attività svolte e gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta a eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
 - d) nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
 - e) prestare soccorso e assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
 - f) essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni e assistenza;
 - g) non mettere a repentaglio con interventi spropositati o animati da eccesso di zelo, la sicurezza propria e dei cittadini;
 - h) in presenza di risse e litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
 - i) depositare gli oggetti smarriti o abbandonati rinvenuti o ricevuti in consegna relazionando ai superiori gerarchici;
 - j) vigilare sull'attività urbanistico - edilizia del territorio Intercomunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e regolamenti;
 - k) quali agenti e ufficiali di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
 - l) vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa, polizia annonaria. In occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e

- le norme dettate dalle amministrazioni comunali e affinché siano prevenute risse, furti, borseggi e schiamazzi;
- m) impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
 - n) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale;
 - o) assumere nei confronti dei cittadini un comportamento serio e corretto evitando in pubblico apprezzamenti sull'operato delle amministrazioni, del Corpo e dei colleghi;
 - p) evitare, tranne che per esigenza di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite;
 - q) evitare di svolgere attività in commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato o autonomo o di impresa privata, qualora esse siano in conflitto con gli interessi delle amministrazioni comunali, in relazione alle funzioni svolte dall'operatore stesso.
 - r) evitare di occuparsi della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio, seppur gratuitamente.

Articolo 33

Segreto d'ufficio e riservatezza

1. I componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere, modificare, integrare, cancellare, informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono fornite dal Comandante.

Articolo 34

Saluto

1. Durante il servizio il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Il saluto militare è obbligatorio al passaggio di una salma, verso le autorità civili, militari e politiche.
3. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di polizia. Si ha la dispensa del saluto per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico, per coloro che sono a bordo

dei veicoli e per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

TITOLO VII ***DISCIPLINA – RICONOSCIMENTI – PREVIDENZE***

Articolo 35 *Norme disciplinari*

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Articolo 36 *Assenze e obbligo di avviso*

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non sia in condizioni di prestare servizio o per qualsivoglia motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti e comunicarlo al Comandante o al superiore gerarchico di turno.

Articolo 37 *Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo*

1. Il Comandante segnala ai Sindaci dei comuni convenzionati i dipendenti che si sono distinti per avere dimostrato una spiccata professionalità, spirito d'iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Articolo 38 *Disciplina contrattuale*

1. L'uniformità nell'applicazione degli istituti contrattuali a favore degli appartenenti al Corpo viene rinviata alla contrattazione decentrata di ogni singolo comune o ente appartenente alla convenzione.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39

Disposizioni transitorie e finali

1. In caso di scioglimento o modificazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale il presente Regolamento manterrà la sua efficacia per le norme in esso contenute, compatibili con la nuova struttura e la normativa vigente.

Articolo 40

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 41

Disposizioni di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi nazionali o comunitari nonché le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di Regolamento in materia.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Articolo 42

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati, nello Statuto dei rispettivi Comuni e nei regolamenti comunali.

Articolo 43

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente Regolamento verrà inoltre inserito nella raccolta dei Regolamenti pubblicata sul sito istituzionale dei rispettivi Comuni.
3. Il presente Regolamento viene comunicato al prefetto della Provincia di Lecco ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 145/87 e

al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo ai sensi dell'articolo 11 comma 1 Legge 65/86.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge 65/86 il presente Regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso alla Regione Lombardia.

Articolo 44

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche entrano in vigore nel momento dell'esecutività della delibera di consiglio comunale con cui vengono approvati.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Tabulazione dopo: 1,27 cm + Rientra di: 1,27 cm, Tabulazioni: 0,63 cm, Tabulazione elenco + Non a 1,27 cm

Allegato "A" (Attuazione D.M.I. 4 marzo 1987)

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni di Oggiono, Annone di Brianza ed Ello, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. I Sindaci con provvedimento fissano il numero complessivo delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale per ogni singolo comune convenzionato. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Articolo 3

Comunicazione al Prefetto

1. I provvedimenti di cui all'articolo 2 e ogni eventuale modifica del numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Articolo 4

Tipo di arma in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'articolo 1 è la pistola semiautomatica calibro 9 (indicata dal catalogo nazionale armi).

Articolo 5

Servizi svolti con armi

1. I servizi per i quali gli operatori, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - a) tutti i servizi esterni comunque effettuati: automontati e appiedati;
 - b) servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e della o delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili comunali;

- c) servizi notturni;
 - d) servizi di pronto intervento;
 - e) servizi di scorta.
2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.
 3. Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'articolo 4, comma 1°, n. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza.
 4. Nella tessera di riconoscimento di cui all'articolo 20 del Regolamento del Corpo, è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Articolo 6

Modalità di porto dell'arma

1. Per le modalità del porto dell'arma, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia e in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nell'articolo 19 del Regolamento del Corpo.
2. Agli operatori del Corpo di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 7

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale di appartenenza

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale del Corpo Intercomunale di appartenenza, per soccorso o in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani e accordi fra le amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio del Corpo Intercomunale di appartenenza.

Articolo 8

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre a custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili, deve segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni, deve applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi, deve mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 9, deve denunciare immediatamente in caso di furto o smarrimento dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.
2. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

Articolo 9
Addestramento al tiro

1. Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18 del D.M.I. 4 marzo 1987 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286.